

## **DIRITTO PENALE**

### **1) Cass. pen. S.U., 29 settembre 2014, n. 40187**

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che:

- l'adesione del difensore all'astensione collettiva di categoria configura non una mera libertà, ma l'esercizio di un vero e proprio diritto avente fondamento costituzionale;
- che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990 e succ. mod.) con deliberazione del 13.12.2007 (pubblicato in GU del 4.01.2008 n. 3) costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti *erga omnes* alle quali il giudice è soggetto ex art. 101 Cost.;
- il bilanciamento tra il diritto di sciopero dell'avvocato (costituzionalmente tutelato) ed i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario è stato realizzato dal legislatore primario con la menzionata legge e dalle predette fonti secondarie, cui è stata attribuita, dalla legge, la competenza in materia. Al giudice procedente, di conseguenza, spetta solo il controllo del rispetto di tali disposizioni nell'esercizio del diritto di astensione.

### **2) Cass. pen. S.U., 16 maggio 2014, n. 20214**

Le Sezioni unite, risolvendo il contrasto insorto tra le Sezioni semplici della Corte di cassazione, hanno affermato che “nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dall'imputato anche dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma comunque non oltre le conclusioni definitive rassegnate dal proprio difensore”.

### **3) Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343**

Le Sezioni Unite, con la sentenza (caratterizzata, tra l'altro, dalla suddivisione indicizzata per capitoli) con cui si sono pronunciate su questioni di speciale importanza nella vicenda relativa al disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, hanno tracciato i criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente e, inoltre, hanno affermato rilevanti principi in materia di diritto penale del lavoro e di responsabilità amministrativa dell'ente.

### **4) Cass. pen., S.U., 14 aprile 2014, n. 16207**

Le Sezione Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600 bis c.p.”

### **5) Cass. pen., S.U., 14 marzo 2014, n. 12228**

Le Sezione Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. n. 190 del 2012, hanno stabilito che “il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione

abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la '*par condicio contractualis*' ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti".

**6) Cass. pen., Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37596**

Ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo "virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa.

## **DIRITTO CIVILE**

**1) Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21404**

La tutela dei diritti all'onore, alla reputazione e alla riservatezza di persone estranee alle indagini non comporta l'automatica carenza di interesse pubblico alla divulgazione del contenuto di intercettazioni recanti notizie potenzialmente lesive di tali diritti, riprodotte in un atto del procedimento penale (nella specie, ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere) non più coperto da segreto investigativo, ma implica una verifica della sua ricorrenza caso per caso, da compiersi con riferimento al carattere funzionale che la conoscenza di tali notizie presenta rispetto a quella della vicenda oggetto dell'indagine penale.

**2) Cass. civ., 11 settembre 2014, n. 19161**

Non sussiste un'ipotesi di collegamento negoziale tra i contratti di compravendita di un "notebook" e di una licenza d'uso di sistema operativo, non essendo gli stessi diretti a realizzare uno scopo pratico unitario, sicché, ove l'acquirente esprima – all'avvio del computer – una manifestazione negativa di volontà all'uso di detto sistema, essa è destinata a ripercuotersi esclusivamente nel contratto in cui è stata manifestata, non comportando lo scioglimento dell'intera operazione.

**3) Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698**

Il concorso colposo del danneggiato, che comporta *ex art. 1227 primo comma c.c.* la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, è configurabile non soltanto in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (nella specie, la Suprema Corte confermava la decisione del giudice di merito che aveva accertato la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che volontariamente si era esposto al rischio violando il precetto comportamentale di non partecipare, neppure come passeggero, a gare automobilistiche clandestine ed aveva di conseguenza ritenuto di superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054 c.c. nei limiti percentuali di ripartizione delle responsabilità accertati in concreto).